



GAL Valli del Canavese
Corso Ogliani, 9
10080 – Rivara (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“IMPRENDITORIA GIOVANILE:
LA LEVA PER UN TERRITORIO CHE CRESCE”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Creazione di microimprese

Mis 312.2

Allegati:

- Allegato A Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
Allegato A.1 Dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile
Allegato A.2 Descrizione sintetica del progetto
Allegato A.3 Dichiarazione in materia di de-minimis
Allegato A.4 Disciplinare prestazionale
Allegato A.5 Manuale di tipicizzazione
- Allegato B Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo
- Allegato C Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
- Allegato D Modello di targhetta/cartello informativi sui contributi Fearr con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi
- Allegato E Modello di business plan del servizio MiP
- Allegato F Impegno all'adesione al Consorzio degli operatori turistici del Canavese

PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Valli del Canavese, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione degli interventi descritti al successivo art. 6.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 1169 del 09/06/2009, ha approvato, nell’ambito dell’Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Valli del Canavese, il cui tema strategico unificante è l’imprenditoria giovanile, come leva per un territorio che cresce.

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Valli del Canavese si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l’attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d’intervento:

Linea di intervento 1. Attivazione di uno Sportello per il sostegno dell’imprenditoria giovanile, delle filiere e dei servizi alla popolazione locale

Linea di intervento 2. Strutturazione della filiera turistica

Linea di intervento 3. Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d’intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall’Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell’obiettivo che la linea d’intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 2 “Strutturazione della filiera turistica” la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si propone i seguenti obiettivi:

- identificare le opportunità offerte dal territorio in termini di attrattività turistica e definire opportune strategie di promozione, passando per la definizione di standard di qualità da raggiungere;
- realizzare un prodotto turistico che comprenda, al suo interno, tutte le emergenze storiche, culturali, ambientali e produttive di cui il territorio dispone;
- predisporre un’offerta turistica integrata, non soltanto a livello di fruibilità delle risorse, ma anche in relazione ai servizi offerti;
- coinvolgere gli attori locali nella costruzione del prodotto turistico, promuovendo forme di integrazione intersettoriale;
- avviare forme innovative di commercializzazione del prodotto turistico locale;
- supportare le imprese del settore turistico affinché sviluppino prodotti in grado di migliorare qualitativamente e caratterizzare l’offerta del territorio e coinvolgerle in una rete integrata di operatori;
- rispondere alle esigenze del territorio ed alla spinta, registrata presso gli operatori locali, a migliorare la propria offerta e a definire modalità che consentano loro di presentarsi uniti sul mercato turistico;

- coinvolgere le imprese in processi di integrazione intersettoriale tra settori produttivi tipici del territorio GAL e filiera del turismo;
- sostenere la competitività del sistema economico locale, favorendo la nascita di nuove imprese;
- creare occasioni di sviluppo endogeno, offrendo alla popolazione l'opportunità di restare sul territorio, avviando percorsi imprenditoriali autonomi;
- qualificare l'offerta turistica proponendo ulteriori servizi connessi alla ruralità del territorio.

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d'intervento 2 del PSL del GAL Valli del Canavese, mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi della misura:

- 312.2 – Creazione di microimprese

2. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

<p>Obiettivi dell'operazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Qualificare l'offerta turistica dotandola di una maggiore visibilità e riconoscibilità; - Sostenere la competitività del sistema economico locale, favorendo la nascita di nuove imprese; - Rafforzare la filiera turistica con la creazione di nuove imprese che ne integrino la competitività nei confronti dei mercati turistici esterni; - Creare occasioni di sviluppo endogeno, offrendo alla popolazione l'opportunità di restare sul territorio, avviando percorsi imprenditoriali autonomi.
<p>Collegamento con i fabbisogni prioritari e con il tema strategico unificante</p>	<p>L'operazione corrisponde ai seguenti fabbisogni prioritari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creare nuove opportunità di inserimento e di creazione di imprenditoria giovanile, al fine di contrastare lo spopolamento delle aree marginali del territorio canavesano - Consolidare le microimprese e le microfiliere locali.
<p>Collegamento con la linea di intervento</p>	<p>L'Azione è coerente con le finalità perseguite dalla linea di intervento a cui prende parte in quanto mira a rendere più competitiva sul mercato la filiera turistica locale, anche attraverso la creazione di nuove imprese in tale ambito.</p>

3. In relazione agli obiettivi della misura come sopra definiti, il GAL valuterà, anche su indicazione dell'Operatore incaricato della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa (attivato nell'ambito della Misura 321.1), l'opportunità di attivare specifiche iniziative di formazione/informazione finalizzate a migliorare le competenze delle imprese di nuova realizzazione. A tali iniziative, opportunamente divulgate dal GAL, i soggetti beneficiari di contributi ai sensi del presente bando saranno invitati a partecipare.

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del GAL e, in particolare, sull'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Alpette	Ingria	Ribordone
Alice Superiore	Issiglio	Rivara
Andrate	Levone	Ronco Canavese
Borgiallo	Locana	Rueglio
Brosso	Lugnacco	San Colombano Belmonte
Canischio	Meugliano	Sparone
Carema	Noasca	Settimo Vittone
Castelnuovo Nigra	Nomaglio	Tavagnasco
Ceresole Reale	Pecco	Trausella
Chiesanuova	Pertusio	Traversella
Cintano	Pont Canavese	Valprato Soana
Castellamonte	Prascorsano	Vico Canavese
Colleretto Castelnuovo	Pratiglione	Vidracco
Forno Canavese	Quassolo	Vistrorio
Frassinetto	Quincinetto	

Articolo 5 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando:

- le microimprese in forma singola (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005) che, all'atto della presentazione della domanda:

- siano costituite in data non anteriore a 180 giorni (fa fede la data di costituzione indicata sulla visura camerale) dalla presentazione della domanda di contributo e che abbiano sede operativa nei Comuni e con le modalità esplicitati nell'art. 4.
- si impegnino a compiere tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente prima dell'erogazione, anche parziale, del contributo.

2. Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati¹, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro².

¹ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

² Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

3. Le microimprese devono operare nei settori turistico-ricettivo, della ristorazione tipica, dell'accompagnamento turistico, dei prodotti tipici agroalimentari, dell'artigianato tipico locale.

4. Non possono considerarsi soggetti ammissibili:

a) le microimprese che intendano ri-avviare la stessa attività³ che svolgevano fino a due anni prima della presentazione della domanda di contributo.

La retroattività di due anni viene calcolata a far data dalla presentazione della domanda di contributo sul presente bando.

b) le imprese agricole.

c) le domande presentate da microimprese in cui almeno il 60 per cento del capitale non appartenga a soci che non erano imprenditori nello stesso settore di attività⁴ al momento della costituzione dell'impresa. Nel caso di società di persone (s.a.s. o s.a.p.a.), per il calcolo di tale percentuale non vanno considerati i soci di capitale.

Articolo 6 - Tipologia di investimenti ammissibili

Sono finanziabili gli investimenti finalizzati a:

a) sostenere i progetti di nuova impresa nei settori dell'artigianato tipico, dei prodotti tipici agroalimentari, turistico-ricettivo, della ristorazione tipica, dell'accompagnamento turistico e dei servizi turistico-ricettivi innovativi e di qualità ;

b) sostenere le spese necessarie per dare avvio al nuovo progetto di impresa, secondo le voci di spesa ammissibili di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

- spese di costituzione societaria;
- acquisto di arredi strettamente funzionali alla tipologia di attività esercitata;
- acquisto, realizzazione ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (incluso hardware) di nuova generazione, che assicurino elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e/o di contenimento delle emissioni inquinanti;
- acquisto e realizzazione di software;
- adeguamenti strutturali strettamente connessi alla funzionalità degli interventi, nella misura massima del 40% dell'investimento totale;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

³ Per la definizione di *stessa attività* si fa riferimento alla Classificazione delle attività Istat - ATECO 2007, considerando la Classe, la Categoria e la Sottocategoria.

⁴ Per la definizione di *stesso settore* si fa riferimento alla Classificazione delle attività Istat - ATECO 2007, considerando la Classe, la Categoria e la Sottocategoria.

2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in locali e/o su terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato (anche di comodato d'uso) e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A1).

3. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente dalla descrizione del progetto di investimento effettuata dal soggetto richiedente nel rispetto del formulario predisposto dal GAL e riprodotto nell'allegato A2.

4. Per le strutture ricettive e per le strutture della ristorazione gli adeguamenti strutturali dovranno essere realizzati nel rispetto del Manuale di Tipicizzazione (Allegato A5) redatto nell'ambito della Misura 313.2a. Sempre nel rispetto del Disciplinare Prestazionale e del Manuale di Tipicizzazione (Allegati A4 e A5) dovranno realizzarsi anche gli interventi relativi all'acquisto di arredi interni ed esterni alla struttura.

Articolo 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti ai precedenti art. 6 e 7.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:

- acquisto di immobili e terreni;
- lavori in economia;
- acquisto di veicoli e motrici di trasporto di qualsiasi natura;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
- acquisizione di beni a noleggio e in leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione.

3. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'art.71, paragrafo 3, lett. a) del Reg. (CE) n.1698/2005. Per le imprese, in ogni caso, l'IVA non è un costo ammissibile a contributo.

Articolo 9 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 40% della spesa ammessa. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

2. Il contributo è ammesso in regime di "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998/2006), fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 10.

Articolo 10 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad € 5.000,00;
- la spesa massima ammissibile è pari ad € 200.000,00.

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dagli uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 11 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Valli del Canavese per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della misura 312.2 risultano pari a € 680.000,00. Nell'ambito del presente bando e in relazione alle aree di cui all'art. 4, comma 1, il GAL intende mettere a disposizione € 400.000,00 di contributo pubblico attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
2. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, tutti i soggetti richiedenti il contributo devono:
 - operare nei settori turistico-ricettivo, della ristorazione tipica, dell'accompagnamento turistico, dei prodotti tipici agroalimentari, dell'artigianato tipico locale e dei servizi turistico-ricettivi .
 - al momento della domanda di finanziamento, essere costituite in data non anteriore a 180 giorni (fa fede la data di costituzione indicata sulla visura camerale).
 - avere adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi e normativi prima dell'erogazione anche parziale del contributo;
 - aver ottenuto la validazione del business plan, redatto secondo il modello predisposto dal servizio MIP della Provincia di Torino (Allegato E), da parte dell'Amministrazione provinciale. Per la redazione di tale documento il richiedente potrà affidarsi, qualora lo ritenesse opportuno, al servizio MIP della Provincia di Torino, rivolgendosi allo Sportello per lo Sviluppo e la Creazione d'Impresa del GAL Valli del Canavese ai seguenti recapiti : al numero 0124 310109 o all'indirizzo sportello@galvallidelcanavese.it
La validazione sarà assicurata dal Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale della Provincia di Torino, a cui dovrà essere inviato il business plan sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, secondo i seguenti quattro criteri:
 - completezza, riferita alla presenza di tutte le informazioni ed elaborazioni necessarie;
 - coerenza, riferita alla chiarezza dei rimandi interni e all'omogeneità delle valutazioni e delle informazioni utilizzate nelle diverse sezioni;
 - presenza di dati, fonti, argomentazioni a supporto delle considerazioni economico e finanziarie presentate;
 - equilibrio dell'impresa: il business plan dovrà indicare le condizioni di equilibrio dell'impresa e contenere indicatori di equilibrio finanziario e redditività.

I servizi dell'Amministrazione provinciale per la creazione di nuove imprese sono resi nel rispetto degli indirizzi del POR FSE 2007-2013 Regione Piemonte per l'annualità in corso o mediante servizi analoghi per beneficiari in possesso esclusivamente dei requisiti del presente bando.

- dimostrare la fattibilità tecnica, logistica e finanziaria del progetto d'investimento di cui si chiede il finanziamento;
- essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
- rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture, a partire dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- per le strutture ricettive e per le strutture della ristorazione, sottoscrivere ed uniformarsi al Disciplinare Prestazionale e al Manuale di Tipicizzazione (allegati A.4 e A.5)
- per le imprese dei settori turistico-ricettivo, della ristorazione tipica, dell'accompagnamento turistico e dei servizi turistico-ricettivi impegnarsi all'adesione al Consorzio degli operatori turistici del Canavese (allegato F)
- rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis" e alle successive Comunicazioni della Commissione Europea (allegato A.3)

Sono ammissibili le domande di finanziamento presentate da microimprese inattive, purché diventino attive per ottenere l'erogazione anche solo parziale (anticipo) del contributo pubblico.

Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 312.2 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.
2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito a priorità generali (A), come definite al successivo comma 3;
 - del punteggio assegnato alla qualità del progetto (B), come definito al successivo comma 4.
3. Le priorità generali (A) sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

PARAMETRO	REQUISITO	PUNTEGGIO MAX
REQUISITI PERSONALI DEL SOGGETTO PROPONENTE (massimo 12 punti)	L'intervento è proposto da: ditte individuali il cui titolare sia donna o giovane di età inferiore ai 40 anni oppure da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne o giovani di età inferiore ai 40 anni.	3 p.ti
	L'intervento è proposto da soggetti che non abbiano avuto in passato alcun tipo di esperienza imprenditoriale	4 p.ti

	L'intervento è proposto da imprese/società il cui titolare/legale rappresentante/soci dispongano di un titolo di studio e/o di attestati professionali specifici per il settore di intervento in cui si intende avviare l'attività (ad esempio, diploma di scuola alberghiera per chi intende realizzare una nuova impresa nel settore turistico-ricettivo).	1 pt. per ogni titolo ritenuto idoneo (fino a un max di 5 pt.)
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO (massimo 4 punti)	La sede operativa della nuova impresa è localizzata a quota pari o superiore a 1.400 metri s.l.m.	4 p.ti
	La sede operativa della nuova impresa è localizzata a quota compresa nella fascia altimetrica fra 1.000 (compresi) e 1.400 metri s.l.m.	3 p.ti
	La sede operativa della nuova impresa è localizzata a quota compresa nella fascia altimetrica fra 700 (compresi) e 1.000 metri s.l.m.	2 p.ti
	La sede operativa della nuova impresa è localizzata a quota inferiore a 700 metri s.l.m.	1 p.to
STATO DI FATTO DELL'EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO (massimo 4 punti)	Immobile in stato di abbandono (anche parziale) o di degrado	1 p.to
	Adozione di interventi che migliorino l'inserimento dell'immobile nel contesto dell'ambiente alpino (rivestimenti in pietra e legno, balconi in legno, ecc.).	3 p.ti
PRIORITA' SETTORIALE (massimo 5 punti)	L'intervento è proposto da imprese che opereranno nei settori turistico-ricettivo, della ristorazione tipica, dell'accompagnamento turistico dei servizi turistico-ricettivi .	5 p.ti
	L'intervento è proposto da imprese che opereranno nei settori dell'artigianato tipico, dei prodotti tipici agroalimentari .	1 p.ti
	PUNTEGGIO MASSIMO PRIORITA' GENERALI (A)	25 p.ti

4. La qualità complessiva del progetto (B) sarà valutata applicando, i seguenti parametri di valutazione qualitativa:

B.1 - Completezza e approfondimento degli aspetti relativi alla performance economica-finanziaria (Allegato A.2 – sezione 3)	
La descrizione della capacità del progetto di consentire il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario è sufficientemente chiara e approfondita	Punti 3
La descrizione della capacità del progetto di consentire il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario è molto chiara e approfondita	Punti 10
Punteggio massimo tipo (B.1)	Max punti 10

B.2 - Completezza e approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto di impresa (Allegato A.2 - sezione 2)	
La descrizione degli aspetti organizzativi e attuativi è sufficientemente chiara e approfondita	Punti 5
La descrizione degli aspetti organizzativi e attuativi è chiara e approfondita	Punti 10
La descrizione degli aspetti organizzativi e attuativi è molto chiara e approfondita	Punti 15
<i>Punteggio massimo tipo (B.2)</i>	<i>Max punti 15</i>

B.3 - Qualità del progetto (contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSL)	
<i>Settori turistico-ricettivo, della ristorazione tipica, dell'accompagnamento turistico e dei servizi turistico-ricettivi .</i>	
Il progetto di impresa prevede l'attivazione di servizi di base al turista (come descritti nell'allegato A4 sezione 2 A)	Punti 4
Il progetto di impresa prevede il rispetto delle indicazioni sull'offerta enogastronomica al turista e/o l'attivazione di servizi informazione turistica (come descritti nell'allegato A4 sezioni 2B e 2C)	Punti 2
Il progetto di impresa prevede l'attivazione di servizi per almeno uno dei target specifici descritti nell'allegato A4 sezione 2 D)	Punti 6
Il progetto d'impresa prevede il servizio di accompagnamento turistico	Punti 6
<i>Punteggio massimo tipo (B.3)</i>	<i>Max punti 18</i>

B.3 - Qualità del progetto (contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSL)	
Settore dell'artigianato tipico e dei prodotti tipici agroalimentari	
Il progetto di impresa viene avviato in uno dei settori dell'Eccellenza Artigiana (L.R. 21/97 e s.m.i.)	Punti 10
Il progetto d'impresa prevede il conseguimento del marchio "Eccellenza Artigiana"	Punti 8
Punteggio massimo tipo (B.3)	Max punti 18

5. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 68 punti, dati dalla somma di:

- Priorità generali: massimo 25 punti;
- Qualità del progetto: massimo 43 punti.

Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 15 punti.

6. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 14 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A. Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore e comprensiva dei seguenti allegati:
 - Allegato A.1 Dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile (solo nel caso in cui il richiedente non sia proprietario - o non sia l'unico proprietario - dell'immobile)
 - Allegato A.2 Descrizione sintetica del progetto
 - Allegato A.3 Dichiarazione in materia di de-minimis
 - Allegato A.4 Disciplinare prestazionale sottoscritto (solo per le strutture ricettive e per le strutture della ristorazione)
 - Allegato A.5 Manuale di tipizzazione sottoscritto (solo per le strutture ricettive e per le strutture della ristorazione)
- B. Business plan (redatto secondo i requisiti minimi indicati nell'Allegato E) e copia della lettera di validazione dello stesso da parte della Provincia di Torino, Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale;
- C. Solo per le imprese dei settori turistico-ricettivo, della ristorazione tipica, dell'accompagnamento turistico e dei servizi turistico-ricettivi, impegno all'adesione al Consorzio degli operatori turistici del Canavese (Allegato F)

- D. Curriculum vitae del legale rappresentante e di tutti i soci (in caso di società), allegati al Business plan.
- E. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (in caso di società) con data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione della domanda di contributo;
- F. Certificato d'iscrizione alla CCIAA
- G. Visura camerale storica del legale rappresentante e dei soci.
- H. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita); nel caso la proprietà sia di un soggetto terzo, è obbligatoria la compilazione della dichiarazione di cui all'Allegato A.1.
- I. Qualora necessario ai sensi della normativa vigente, permesso di costruire oppure:
- richiesta di permesso di costruire e certificato di destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
- oppure:
- certificato di destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
- oppure:
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a SCIA.
- J. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- K. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando la versione vigente del prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.
- L. Tre preventivi in originale o in copia di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- M. Tre preventivi in originale o in copia di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere effettuate indagini di mercato (il cui esito dovrà essere documentato) anche tramite cataloghi web e di

fornitori o preventivi ottenuti attraverso internet. È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

N. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

O. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante.

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

4. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

5. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

II PARTE - PROCEDURE

Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo, anche da parte di soggetti diversi dalle imprese agricole, comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

1. il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

2. il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino

(fax 011/4325651) .

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccare il *link*: "piano di sviluppo rurale - accedi"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 16.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere trasmesso al **GAL Valli del Canavese** per l'istruttoria, all'indirizzo:

Corso Oglioni, 9 - 10080 RIVARA (TO)

entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto similare previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura *“Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – Creazione di microimprese nella filiera turistica”* oltre all’indicazione della misura di riferimento (*“Misura 312.2”*).

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell’approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell’impresa.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all’istruttoria ed alla definizione delle domande.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l’elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell’iter amministrativo.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l’idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l’azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

L’istruttoria delle domande può comprendere l’effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

Articolo 16 - Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente bando e fino al **29 giugno 2012**, termine ultimo per l’invio telematico delle domande stesse.

2. Si ricorda che, ai fini dell’ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa deve essere trasmessa al GAL **entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi all’invio telematico**. Il termine ultimo per l’invio della copia cartacea è quindi fissato **entro le ore 12.00 del 6 luglio 2012** .

Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati all'art.14, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 18 - Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale / partita IVA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro il termine tassativo indicato nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata. Qualora l'impresa richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 19.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, eventualmente anche attraverso il sito del Gal www.galvallidelcanavese.it.

Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

- a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo (fa fede la data di invio telematico delle stesse), sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
- b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 13.

3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL Valli del Canavese comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

5. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

6. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

7. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

8. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 31.

9. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

10. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire

proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; l'investimento non potrà comunque essere inferiore alla spesa minima ammissibile di cui all'art. 10.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 - Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Valli del Canavese, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e a valere sulla D.G.R. n. 55-1506 dell'11 febbraio 2011, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 22 - Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 23 - Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati **dopo** la data di invio della domanda in forma cartacea (fa fede il timbro postale di spedizione della domanda di aiuto), qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.
4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 24 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi e rendicontati al Gal, sia in formato cartaceo che in formato telematico, entro 12 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo.
2. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

3. E' possibile richiedere una proroga, una sola volta per ciascun investimento, in caso di avvenimenti motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente. Il GAL si riserva di valutarne le motivazioni e di concedere un periodo aggiuntivo per l'ultimazione del progetto.

4. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già realizzati e la loro effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Articolo 25 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2).
- intendano operare con contratti di affitto d'azienda o di ramo d'azienda;
- per l'attività per cui si richiede contributo, abbiano in corso un "patto di riservato dominio.

2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 26 - Vincoli del beneficiario

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di interventi di adeguamento strutturale;
- 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.

2. Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.

3. Nel periodo come sopra definito, i servizi realizzati e/o acquisiti non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati.

4. Nel periodo di cui sopra è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 27 - Restituzione e recupero delle agevolazioni erogate

1. All'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione;
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo.

2. In tali casi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 28 - Adattamenti tecnico-economici

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL;
- la possibilità, per il beneficiario del contributo, nel corso della realizzazione degli investimenti, di apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino **al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo**, al netto delle spese generali e tecniche. Tale adattamento tecnico-economico deve:
 - rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 2 "Strutturazione della filiera turistica", come definita nell'ambito del PSL del GAL Valli del Canavese;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare né l'aumento del contributo concesso né l'introduzione di nuovi interventi.

Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico-economico, senza alcun impegno da parte del GAL.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico-economico.

5. Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico non sono ammesse varianti.

Articolo 29 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.
3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data.

Articolo 30 - Controlli

1. L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.
2. La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.
3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.
4. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.
5. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire loro l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.
6. Ad ogni operazione sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) tramite il sistema informatico, secondo le modalità definite dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Articolo 31 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

Anticipi: le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione fino al 50% del contributo concesso purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti. Tale massimale è previsto dal Reg. (CE) n. 679/2011 e ne seguirà le eventuali variazioni in conformità con il testo vigente.

Per la liquidazione dell'anticipo è necessaria la seguente documentazione:

- domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica *on line* e come conferma cartacea);
- fidejussione bancaria od assicurativa; la fideiussione, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato B del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte di ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione.

L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

La garanzia sarà svincolata quando ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

3. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

4. Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo (con procedura informatica);
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 29 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
- fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.
- Dichiarazione di destinazione d'uso.

Qualora la microimpresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto non fosse ancora attiva, al momento della presentazione della domanda di saldo deve dimostrare l'avvenuto avvio dell'attività.

Articolo 32 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011, art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;

- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 33 - Responsabile dell'istruttoria

1. Il Responsabile Amministrativo del G.A.L. Valli del Canavese è responsabile dell'istruttoria delle domande di cui al presente bando pubblico.

Articolo 34 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, previo appuntamento telefonico, presso la sede operativa del GAL Valli del Canavese, Corso Ogliani, 9 – 10080 Rivara (TO) alle persone di seguito indicate, reperibili al n. di telefono 0124 310109 con il seguente orario:

PERSONA	GIORNO	ORARIO
Responsabile Amministrativo	Martedì	9.00-12 e 14.00-17.00
	Mercoledì	9.00-12 e 14.00-17.00
	Venerdì	9.00 - 12.00
Operatore dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa	Martedì	9.00 - 12.00

2. Per la validazione del progetto d'impresa gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale della Provincia di Torino, corso Inghilterra 7 Torino.

3. Per la verifica della fattibilità della propria idea imprenditoriale e la definizione del business plan, gli aspiranti imprenditori potranno anche utilizzare i servizi consulenziali gratuiti dello Sportello Creazione impresa della Provincia di Torino, servizio Mip – Mettersi in proprio, ai sensi del Protocollo di intesa per le iniziative di sviluppo e creazione d'impresa sottoscritto tra Provincia di Torino e GAL Valli del Canavese. Per ulteriori informazioni: n. verde del servizio Mip 800146766, oppure uffici del GAL (tel. 0124 310109).

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando stesso, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL Valli del Canavese si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente bando pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL Valli del Canavese, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL.

Articolo 36 - Ricorribilità dei provvedimenti

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il TAR.

Articolo 37 - Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL Valli del Canavese www.galvallidelcanavese.it e trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:

- Comunità Montana Valli Orco e Soana, Comunità Montana Alto Canavese, Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana.